297/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80550 dalla Sig.ra **XX**, nata a omissis il omissis (c.f. omissis), residente in omissis, via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cimaglia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio legale in Roma, Viale Guglielmo Marconi, n. 57;

CONTRO

INPS in persona del l.r.p.t, sede legale Roma via Ciro il Grande n.21 e sede Roma Flaminio via G. Romano n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n.29;

per accertare il proprio diritto, in qualità di orfana maggiorenne inabile al lavoro, alla pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne orfano invalido.

Visto il ricorso introduttivo e gli atti di causa;

Uditi all'udienza odierna l'avv. Giulio Cimaglia per la ricorrente e per l'INPS l'avv. Flavia Incletolli.

FATTO

La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità, in qualità di orfano maggiorenne inabile della propria madre Signora YY, deceduta in data omissis e già titolare di pensione CTPS CIVILI, con la quale conviveva e della quale era fiscalmente a carico priva di reddito, con condanna al pagamento nella misura del 70% della pensione goduta dal de cuius e dei rati con decorrenza di legge, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese al legale antistatario.

Al riguardo, evidenzia che, all'epoca del decesso, conviveva con la madre e, a causa delle gravi patologie da cui è affetta, afferma di essere totalmente inabile al lavoro e, in ogni caso,

impossibilitata a dedicarsi ad un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. Espone di aver presentato domanda di pensione di reversibilità all'INPS in data 28 giugno 2023, rimasta inevasa. Di qui il ricorso giurisdizionale odierno. La ricorrente riferisce altresì di non prestare attività lavorativa e di essere priva di reddito, potendo unicamente far leva ora solo sulle provvidenze economiche della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80. Allega documentazione medica e fiscale. Allega il verbale della "Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità -Centro medico legale INPS, del 26 settembre 2022, che ha accertato con decorrenza 26 settembre 2022 l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani non più revisionabile.

2. L'INPS si è costituito riferendo che la pensione di reversibilità è stata pagata sulla rata di aprile

2025, con tutti gli arretrati dal 01/07/2023 (dalla domanda). Ha evidenziato che il verbale con esito positivo (inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro al momento del decesso del genitore) della competente Commissione Medica è stato redatto il 22.8.2024 e la Sede, solo dopo aver accertato anche gli altri due requisiti -vivenza a carico e nullatenenza-, ha provveduto a erogare il trattamento pensionistico, con determinazione n.1 del 26/02/2025. Ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.

3. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

4. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame il diritto alla pensione di reversibilità del figlio orfano convivente e nullatenente, con "inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro" al momento del decesso del genitore. Il requisito medico legale deve essere

inteso come inabilità assoluta e permanente a "proficuo lavoro" e le commissioni mediche dell'INPS devono accertare proprio tale specifico profilo.

6. Esaminati i documenti di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine al riconoscimento dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di reversibilità ed alla liquidazione anche degli arretrati dalla data della domanda, con il conseguimento del bene giuridico richiesto.

7. Le spese legali sono compensate, tenuto conto che il ricorso è stato depositato tre mesi dopo il verbale della commissione medica ed il procedimento per la determina di pensione di reversibilità era ancora in corso di predisposizione, atteso che l'INPS stava verificando la sussistenza degli altri requisiti. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.06.2025 13:01:39
GMT+02:00